

**REGOLAMENTO (CE) N. 1939/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2001**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di
circa 3 200 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco da utilizzare per
l'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, prevede segnatamente che la vendita del riso detenuto dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Grecia dispone di scorte d'intervento di risone dei raccolti precedenti il 1997, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel quadro degli accordi internazionali, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente e ciò dovrebbe essere evitato.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Gli impegni che gli offerenti si assumono sono considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾.
- (6) Al fine di assicurare il rispetto di tale utilizzazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizza-

zione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

- (8) Il comitato di gestione dei cereali non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 3 200 tonnellate di riso di cui all'allegato I del raccolto 1996 da esso detenute, che saranno impiegate nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali sul mercato interno della Comunità.
2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:
 - a) utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore;
 - b) procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti indicati nell'allegato II, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;
 - c) farsi carico dei costi di trasformazione di cui all'allegato II;
 - d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.